



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2476 di data 16 aprile 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Stazione sciistica n. 11/1/0 "BELVEDERE" e n. 11/3/0 "COL RODELLA", nel Comune di Canazei;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'ampliamento e la sistemazione dell'impianto di innevamento programmato.**

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Alessandro SILVESTRI | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Stefano FAIT | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 26 marzo 2018, con la quale la società S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'ampliamento e la sistemazione dell'impianto di innevamento programmato, a servizio delle aree sciistiche n. 11/1/0 "BELVEDERE" e n. 11/3/0 "COL RODELLA", nel Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, datati 17 marzo 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto prevedono l'ampliamento e la sistemazione dell'impianto di innevamento programmato in tre distinte zone delle skiaree Belvedere e Col Rodella. Il primo intervento riguarda la posa, lungo la pista da sci "n. 12 - Rodella", di un doppio cavidotto in grado di collegare la parte destra con quella sinistra della rete d'innevamento esistente per la modifica da alta a bassa pressione del generatore posizionato in corrispondenza del pozzetto n. 35; il secondo intervento è previsto a monte dell'abitato di Pecol, lungo la pista "n.5 – Col dei Rossi", dove la rete d'innevamento esistente sarà potenziata mediante la posa di un nuovo generatore a ventola; il terzo intervento in progetto è previsto sulla pista "n.11 3-Tre - variante Mortic" dove sarà posizionato un nuovo generatore a bassa pressione per potenziare l'innevamento. In questo caso, oltre al cavidotto di comando e di alimentazione, è prevista anche l'adduzione dell'acqua mediante la posa di tubazioni in ghisa sferoidale DN80.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ad eseguire i lavori concernenti l'ampliamento e la sistemazione dell'impianto di innevamento programmato, a servizio delle aree sciistiche n. 11/1/0 "BELVEDERE" e n. 11/3/0 "COL RODELLA", nel Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr